



UFFICIO POLIZIA LOCALE

FAQ N. 02

QUESITO:

Premesso che:

- *al punto 11 del Disciplinare di Gara (Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara) si precisa che "Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;*
- *che, in considerazione delle disposizioni normative di cui al Codice dei contratti pubblici nonché delle conseguenti direttive del M.I.T. secondo cui "Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014. I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante";*
- *che le nuove direttive sugli appalti pubblici prevedono che il DGUE sia fornito esclusivamente in formato elettronico,*

si chiede di conoscere le modalità con le quali il DGUE elettronico debba essere trasmesso a codesta Stazione Appaltante.

RISPOSTA:

Il DGUE dovrà essere redatto in forma cartacea e inserito all'interno della "BUSTA A – Documentazione Amministrativa", debitamente firmato dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'azienda partecipante. Per semplicità e spirito di collaborazione, indichiamo di seguito il link dal quale sarà possibile scaricare il modello DGUE editabile - <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>.

QUESITO:

In relazione al contenuto del documento emesso da codesto Comando di PM denominato "FAQ N.01" del 17/08/2020 con il quale si stabilisce che "il software richiesto dalla Stazione Appaltante per la gestione del ciclo sanzionatorio deve essere registrato all'interno della piattaforma denominata "Cloud Marketplace" di AgID secondo quanto disposto dalle circolari AgID n. 2 e 3 del 9 Aprile 2018" siamo ad offrire le seguenti premesse, considerazioni e richieste di modalità operative ai fini del favor participationis per le imprese.

Premessa:

- secondo quanto indicato dall'ANAC con la DELIBERA N. 580 DEL 18 maggio 2016: "I bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale (ndr. Id est Certificazioni nazionali) con effetti escludenti dalle*

gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese. Simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci (Art. 2, 64 d.lgs. 163/2006/ Art. 30 c.1 D.Lgs. n. 50/2016)”;

- ii. *il Legislatore della riforma, con la chiara previsione di cui all'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, ha tenuto a precisare che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche – professionali sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto “tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”;*

Ciò premesso si fa rispettosamente notare quanto segue:

1. *I servizi gestionali richiesti nell'ambito del “Capitolato Tecnico” non appaiono come “Servizi SaaS”.*

Infatti, a partire dal 2016 la PA per il tramite di AgID, ha iniziato a lavorare ad una strategia “Cloud First” per l'utilizzo del software. Per Cloud si intende “Insieme di infrastrutture tecnologiche remote utilizzate come risorsa virtuale per la memorizzazione e/o l'elaborazione nell'ambito di un servizio”. I modelli di servizio delle piattaforme Cloud sono: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS). In particolare “il Software as a Service (SaaS) identifica la classe di servizi fully-managed in cui il gestore del servizio (CSP) si occupa della predisposizione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione dello stesso (utilizzando un'infrastruttura cloud propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio (PA) il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità offerte.”

2. *I servizi SaaS rispondenti alle specifiche AgID sono distribuiti alla PA mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e non mediante gare di appalto poiché in conflitto con i principi di cui al punto i) della premessa in quanto elementi di localizzazione territoriale.*

«I servizi cloud che rispondono ai requisiti di qualità fissati da AgID entrano nel Catalogo dei servizi Cloud per la PA, già disponibile dal luglio 2018. Su questa piattaforma tutte le pubbliche amministrazioni avranno la possibilità di informarsi sulle infrastrutture e i servizi disponibili per orientare le proprie scelte di acquisto.» (<https://cloud.italia.it/marketplace/>).

«A partire dal 1° aprile 2019 le PA acquisiscono esclusivamente servizi cloud qualificati da AgID. I servizi cloud qualificati disponibili per la PA sono presenti nel Catalogo dei servizi Cloud per la PA che si aggiungono a quelli già disponibili a listino erogati nell'ambito del Contratto quadro SPC Cloud Lotto I fino alla scadenza del luglio 2021.» (<https://pianotriennale-ict.italia.it/>).

3. *L'introduzione della eventuale nuova “condizione di partecipazione” alla gara in oggetto non potrebbe essere introdotta mediante una mera risposta ad una FAQ né il altro modo correttivo o suppletivo del Bando di Gara.*

Per quanto esposto precedenza, si richiede pertanto conferma che le aziende partecipanti possano essere ammesse alla procedura di gara sia essendo in possesso della certificazione AgID che in assenza della stessa, conformemente alle norme europee.

RISPOSTA:

In riferimento a quanto esposto si significa che le Circolari n.2 e n.3 dell'aprile 2018, emanate in attuazione a quanto indicato nel Piano Triennale per l'Informatica della PA 2017 2019, approvato con DPCM del 31 maggio 2017, prevedono che le amministrazioni pubbliche dovranno acquisire servizi IaaS, PaaS e SaaS, (come da richieste minime indicate della documentazione di gara) esclusivamente se qualificati da AgID.

Nelle Circolari di cui si discute non sono contemplate deroghe in ragione della procedura di selezione adottata e quindi i soggetti affidatari sono tenuti alla qualificazione in tutti i casi in cui vengano offerti servizi cloud alle amministrazioni pubbliche, quindi, preventivamente qualificati da AgID. E' compito della stazione appaltante verificarne la sussistenza sia in sede di sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario che in fase di esecuzione delle prestazioni in quanto requisito non derogabile per i servizi richiesti.

Inoltre, come previsto dalla normativa vigente in tema di appalti, le stazioni appaltanti sono legittimate ad introdurre disposizioni finalizzate a consentire la partecipazione alla gara a soggetti particolarmente qualificati. Le stazioni appaltanti, infatti, sono titolari di un margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, ma nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza.

Tanto premesso, si ribadisce che AgID qualifica servizi se erogati in modalità cloud (ai sensi della Circolare n.3/2018) ed infrastrutture cloud (ai sensi della Circolare n.2/2018) e non in alcun modo fornitori e che, ai fini dell'ampliamento dei soggetti concorrenti, non sembrano esservi motivazioni ostative, tali da impedire anche a soggetti "distributori", di erogare servizi cloud di altri soggetti, a condizione che siano stati preventivamente qualificati da AgID.

Pertanto, per quanto sopra esposto si conferma che la scrivente stazione appaltante non considererà ammissibili offerte tecniche che non prevedono servizi certificati AgID.

Civita d'Antino li 25/08/2020

Il Responsabile del Procedimento
Riccardo De Michele

De Michele Riccardo

